

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.05.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 15 del mese di Maggio, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 19789/U del 13.05.2024, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Contenzioso dipendente societario;**
- 3) Servizio di Assistenza Tecnica;**
- 4) Dipendenti Cessione del V° dello stipendio;**
- 5) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2024;**
- 6) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;**
- 7) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere;

E' presente in video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

E' altresì presente il Dott. Vincenzo Cottone – Direttore Generale.



Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che, stante la necessità che si completi la procedura ex art. 11 L. 68/99, in data 13.05.2024 si è svolta presso gli uffici della presidenza societaria una riunione con i Consulenti e i dirigenti societari al fine di concordare la strategia da seguire per la definizione della procedura de qua. Alla fine della riunione gli stessi Consulenti e dirigenti societari si sono recati presso il Centro per l'Impiego per le finalità correlate alla stipula della Convenzione ex art. 11 L. 68/99 e segg., al fine di procedere all'assunzione dei n. 20 lavoratori (19 disabili e 1 categoria protetta) del bacino "ex Pip Emergenza Palermo". Il CdA ne prende atto.

MP
G

Il Presidente rappresenta che in riferimento all'art. 9 L.R. n. 8/2023 e ss.mm.ii. e art. 64 L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., in data 09.05.2024 a seguito della riunione tenutasi presso la Presidenza della Regione Sicilia – Palazzo D'Orleans, gli uffici societari hanno predisposto una comunicazione indirizzata alla Presidenza della Regione, all'Assessore Regionale all'Economia, al Dipartimento Bilancio e Tesoro Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle Società a partecipazione pubblica regionale, al Dipartimento del lavoro al fine di procedere all'avviamento al lavoro dei restanti n. 227 soggetti utilmente iscritti nell'Albo speciale di cui all'art 64 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, ss.mm.ii. e segnatamente n. 48 categoria "B" e n. 179 categoria "A". Il CdA ne prende atto.

Il Presidente comunica che, così come deliberato dal CdA del 30/04/2024, è stato attribuito l'incarico al Prof. Avv. Marinelli con nota prot. n. 19185 dell'8/05/2024. In data 14/05/2024 è pervenuta la relazione, acquisita al protocollo societario al n. 19839 del 14/05/2024, completando in tal modo la valutazione sullo stato del contenzioso in essere, come anche richiesto dal Presidente del Collegio Sindacale nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 09/10/2023 a cui si rinvia. Il CdA ne prende atto.

2) Contenzioso dipendente societario

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, la proposta conciliativa pervenuta al legale societario, avv. Rocco Lentini, dagli avvocati di fiducia del dott. Giovan Battista Licciardi, nell'interesse del proprio assistito, relativa al giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione iscritto al n. 1320/2024 R.G., promosso dal predetto dipendente avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, n. 972/2023 in



data 31 ottobre 2023, con cui è stata decisa la controversia iscritta al n. R.G. 1312/2021 (sentenza favorevole alla società), al fine di valutare l'opportunità per la Società di definire bonariamente la controversia e, in caso positivo, secondo quali termini, modalità e condizioni.

Si precisa che con la citata sentenza, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza n. 1916/2021 emessa dal Tribunale di Palermo, ha rigettato il ricorso di primo grado, accogliendo l'appello proposto dalla SAS, con condanna del dipendente alla rifusione delle spese di lite del doppio grado del giudizio, liquidate in euro 2.550,00 per il primo grado e in euro 3.473,00 per il grado di appello, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.

La soluzione transattiva prospettata dal Dott. Licciardi per il tramite dell'avv. Luigi Maini Lo Casto, a fronte della rinuncia al ricorso per Cassazione è la seguente:

-mantenimento da parte del dott. Licciardi del posto di lavoro alle dipendenze della SAS S.C.p.A. (assunzione deliberata dal Tribunale di Palermo all'esito del giudizio di primo grado);

-pagamento da parte del ricorrente delle spese legali già maturate all'esito del doppio grado di giudizio;

-*“che le differenze retributive già erogate non siano oggetto di ripetizione.”*

A questo punto al fine di avere un quadro completo della vicenda, interviene il legale societario, che ne ricostruisce di seguito i tratti principali.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il dott. Licciardi, lamentando l'illegittimità della procedura selettiva bandita dalla SAS in data 18.12.2018 per il personale di cui all'art. 64 della l.r. n. 21/2014 e della sua esclusione dalla graduatoria, in ragione di una asserita violazione del principio di pubblicità, rivendicava il

MP
dh

diritto ad essere assunto alle dipendenze della Società con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 31 dicembre 2018 e inquadramento come Funzionario Direttivo di categoria D, posizione economica 1 del CCRL; chiedeva inoltre la condanna della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., al pagamento delle retribuzioni maturate dal 31.12.2018, fino alla data di effettiva assunzione, procedimento che nasce nell'ambito di una esclusione di graduatoria.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1916/2021, in accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto del dott. Licciardi a partecipare alla selezione, ad essere inserito nelle graduatorie e ad essere assunto dalla SAS con la qualifica di Funzionario Direttivo di categoria D, posizione economica 1 del CCRL e conseguente diritto alle relative retribuzioni a partire dal 31 dicembre 2018.

La Società dava seguito alla predetta sentenza e in data 21 giugno 2021, assumeva il dott. Licciardi alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 31 dicembre 2018 e inquadramento quale Funzionario Direttivo di categoria D, posizione economica 1 del CCRL.

La Sas impugnava la sentenza di primo grado, ribadendo che la celerità della procedura selettiva era stata dettata dalla necessità di reperire le figure professionali da assumere entro il 31 dicembre 2018 e ciò al fine di garantire l'espletamento dei servizi temporanei affidati dal Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione Sicilia, dal Fondo Pensione Sicilia e dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente per la durata di anni 2 dal 31.12.2018 al 30.12.2020, che l'unica forma di pubblicità richiesta per l'avviso di selezione in questione era la pubblicazione sul sito istituzionale



e che tale forma era ampiamente rispettosa dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e par condicio tra i candidati.

Nelle more del giudizio di appello e, in particolare, con la busta paga del mese di aprile del 2023 il dott. Licciardi riceveva un ammontare pari a euro 30.713,94, determinato dalla differenza tra le retribuzioni maturate dal 31 dicembre 2018 alla data di assunzione (pari a euro 34.361,74) e le somme dallo stesso dovute per spese di lite di due ulteriori procedimenti promossi contro la Società e nei quali era risultato soccombente (rispettivamente pari a euro 2.188,68 e a euro 1.459,12), con riserva della Società di richiederne la ripetizione in caso di vittoria nel giudizio.

Con sentenza n. 972/2023 del 19 ottobre 2023, la Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, decideva la controversia recante il n. R.G. 1312/2021 e, in riforma della sentenza n. 1916 del Tribunale del Lavoro, rigettava il ricorso di primo grado promosso dal dott. Licciardi, condannando il dipendente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate rispettivamente in euro 2.550,00 per il primo e in euro 3.473,00 per l'appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Il dott. Licciardi impugnava la predetta Sentenza avanti alla Corte di Cassazione e ne chiedeva la riforma, con decisione della controversia nel merito e conferma della sentenza n. 1916/2021 del Tribunale di Palermo o, in subordine, la Cassazione con rinvio ad altro giudice di merito, con vittoria di spese e compensi. Si precisa che nonostante la pronuncia favorevole in grado di appello, la Società non ha avviato alcuna procedura, in attesa della definizione del giudizio in Cassazione rubricato al n. 1320/2024 R.G., relativamente al quale si è costituita, con rituale controricorso, chiedendo una

pronuncia di inammissibilità del ricorso avversario o comunque il rigetto, perché infondato, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Partecipa al presente punto, l'avv. Rocco Lentini (Legale SAS) il quale comunica che *“ il ricorrente, ha formulato una proposta conciliativa, detta proposta prevederebbe solo esclusivamente il pagamento dei due gradi di giudizio così come tra l'altro riconosciuto dalla Sentenza della Corte di Appello e nessun aspetto restitutorio in relazione all'intercorso rapporto agli effetti della Sentenza di 1° grado. Ora lo stesso legale societario, ricostruendo la vicenda processuale rileva che la SAS, per evitare una esecuzione alla luce della Sentenza di 1° grado, ha erogato il risarcimento del danno previsto dalla stessa Sentenza ed ha consentito al dipendente a disimpegnare la propria attività lavorativa in costanza di ricorso per Cassazione. Ritiene lo stesso avv. Lentini, che la proposta così come formulata, non possa trovare accoglimento, in particolare rileva che il dipendente non ha fornito (nella proposta conciliativa) un adeguato contrappeso alla rinuncia agli atti da parte della Società e conseguentemente agli effetti favorevoli della Sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo. Lo stesso legale societario pertanto, ritiene che la somma dovrebbe essere erogata integralmente, ma che in ipotesi conciliativa per evitare l'alea del processo, i conseguenti ed eventuali oneri per i tre gradi di giudizio e la dichiarata carenza organica dell'azienda in relazione all'attività disimpegnata dal Licciardi, la fattispecie potrebbe essere conciliata con l'erogazione da parte del Licciardi di una cifra non inferiore al 50% (non negoziabile) della somma già erogata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché le spese processuali di 1° e 2° grado e comunque tutte le spese sostenute e sostenende dalla SAS per la difesa tecnica del procedimento*



in Cassazione (importo di circa €. 4.000,00). Il Legale ha inoltre chiesto all'Ufficio preposto a quanto ammonta l'aspetto restitutorio e secondo quanto riferito dal dipendente Sas, risulterebbe tra 30 e 35 mila più spese legali. Rileva infine che in caso di mancata accettazione della proposta, la società dovrebbe procedere con il recupero delle somme erogate."

A questo punto il CdA, per evitare un eventuale rischio di soccombenza, ritiene di mantenere la posizione lavorativa del suddetto dipendente, al fine di evitare una carenza del personale societario attualmente già sottodimensionato e di proporre la restituzione delle somme dovute alla SAS, nella misura del 60% (non negoziabile) da parte del Dott. Licciardi, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di non aderire alla proposta conciliativa avanzata dal legale del dipendente societario così come formulata;
- di mantenere la posizione lavorativa del dott. Licciardi alle dipendenze della SAS S.C.p.A.;
- di proporre la restituzione del 60% (non negoziabile) della somma già erogata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché le spese processuali di 1° e 2° grado e comunque tutte le spese sostenute e sostenende dalla SAS per la difesa tecnica del procedimento in Cassazione (importo di circa 4.000,00) oltre interessi e I.v.a.;
- di procedere, in caso di mancata accettazione della proposta, al recupero delle somme erogate;




-di dare mandato all'Ufficio legale e contenzioso di procedere agli adempimenti consequenziali ed all'esatta quantificazione relativa all'aspetto restitutorio del suddetto dipendente.

3) Servizio di Assistenza Tecnica

In data 14.05.2024 è pervenuta dal Dipartimento Programmazione la nota prot. n. 6222 con la quale l'Amministrazione comunica di volersi avvalere della facoltà del rinnovo del contratto de quo ribadendo il fabbisogno di risorse umane, verificando la necessità di completamento delle attività e analizzando la nuova sussistenza di adeguata copertura finanziaria, onorando la società a redigere idonea proposta di prestazione di servizio. Il CdA, preso atto della richiesta pervenuta da parte del Dipartimento della Programmazione, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale

delibera

- di dare mandato al Presidente, di verificare la possibilità, nelle more di definire il nuovo Contratto di servizio, di chiedere una breve proroga;
- di dare mandato al Presidente per il tramite degli uffici societari, di identificare le risorse umane da assegnare al servizio di Assistenza Tecnica;
- di dare mandato agli uffici societari di redigere bozza di contratto;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio.

4) Dipendenti Cessione del V° dello stipendio

Il Presidente rappresenta che, con particolare riferimento alle assunzioni di recente effettuate ai sensi dell'art. 9 legge regionale n. 8/2023, è sorta la necessità di verificare la sussistenza o meno del requisito dell'anzianità di servizio lavorativo minimo di quattro anni, ai fini del rilascio dei certificati di stipendio ad uso cessione del quinto dello stipendio dei dipendenti societari.



Per quanto sopra il Presidente ha richiesto, per le vie brevi, al consulente legale societario di fornire gli opportuni chiarimenti in proposito. A questo punto viene chiamato a partecipare il consulente legale avv. Sandro Geraci il quale, come richiesto, dà lettura di apposito documento che viene consegnato ai presenti nel quale, dopo aver inquadrato la fattispecie in esame e svolto l'analisi circa il quadro giuridico di riferimento, in particolare dato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, rubricato "*Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni*", illustra a chiarimento le conclusioni cui è giunto, allegando in particolare due recenti pronunce emesse dal Tribunale di Palermo, quale Giudice di appello avverso due distinte sentenze del Giudice di Pace locale, nelle quali la SAS era parte. Con la prima di tali sentenze, in riferimento alla portata della disciplina dettata dal DPR 180/50, è stato acclarato che "*...è sufficiente evidenziare che la suddetta disciplina non è applicabile nel caso di specie, non potendosi addivenire in alcun modo all'equiparazione tra la società appellante (SAS ndr) e la pubblica amministrazione proprietaria delle azioni che ne costituiscono il capitale*". Con la seconda pronuncia viene a chiare lettere statuito che la disciplina sancita nell'art. 7 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato dalla legge del 14 maggio 2005 n.80 – che prevede il requisito minimo di anzianità di servizio – "*opera per le sole cessioni degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello stato assistiti dal Fondo di garanzia; a tale categoria non appartiene all'evidenza – omissis – il quale, al momento della stipula del contratto di cessione, era dipendente della Multiservizi spa e, successivamente della Servizi Ausiliari Scpa, ossia di due*




soggetti strutturati in forma societaria e partecipati dalla Regione Sicilia".
Ancora più chiaramente tale ultima sentenza afferma che *"il diverso capo III del medesimo dpr, che detta autonoma disciplina per le ipotesi di "cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dello Stato e dei dipendenti di soggetti privati", e destinato ad operare nel caso di specie, non prevede affatto il requisito dell'anzianità minima di servizio,*

Esaurita la detta illustrazione, il CdA dopo ampia discussione cui hanno preso parte tutti i Consiglieri ed il Collegio sindacale, nel condividere il contenuto dei chiarimenti ricevuti, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

- di comunicare agli uffici societari di riscontrare le richieste di rilascio del certificato di stipendio ad uso cessione del quinto dello stipendio dei dipendenti societari tenendo conto del fatto che non trova applicazione il requisito dell'anzianità di servizio lavorativo minimo di quattro anni, fermo restando le opportune verifiche circa la sussistenza degli eventuali altri requisiti previsti dalle leggi in materia.

5) Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2024

Il Presidente rappresenta che il CdA del 31.01.2024, ai sensi del D.A. n. 1 del 04/01/2021, aveva sottoposto alla Ragioneria Generale della Regione il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2024.

Stante quanto sopra, essendo trascorsi oltre 15 giorni lavorativi, e non avendo la Società ricevuto alcuna richiesta di ulteriori documenti e/o chiarimenti ai sensi del D.A. n. 1 del 04.01.2021, e considerato, anche, che l'Assemblea dei



Soci del 15.03.2024 ha approvato il Piano Industriale Triennale 2024-2026 la Società può procedere alla sua approvazione. Dopo ampia discussione il CdA, all'unanimità con il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

-di approvare il Budget Annuale, Economico e Finanziario di Cassa 2024 corredato dalla Relazione degli Amministratori (così come approvato nella seduta del 31.01.2024);

-di sottoporre il suddetto documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

6)Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il suddetto punto viene rinviato per ulteriori approfondimenti.


7)Varie ed eventuali.

Nulla di altro viene trattato tra le varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 13,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione



Il Presidente
Dott. Mauro Panto

